



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
OOPP di interesse strategico regionale*

SEA RISORSE S.P.A.	VIAREGGIO
N° 6815	20 OTT. 2016

Alla c.a. di

SEA RISORSE Spa

Oggetto: L.R. 10/2010, artt. 52 e seguenti, D.L. 91/2014 art. 15. Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata, in Comune di Viareggio (LU), proposto da SEA Risorse S.p.a. Provvedimento conclusivo.

Con la presente,

si notifica

la Delibera Regionale n.965 del 11/ 10/ 2016 di conclusione del procedimento in oggetto.

L'atto è consultabile sul sito della Regione Toscana, seguendo il percorso:

- Regione / Leggi, atti e normative / Atti regionali / Atti della Giunta

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE

Arch. Carla Chiodini



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2016-10-19 13:09:08 (UTC)

File verificato: C:\Users\loriv\AppData\Local\Temp\263142.PDF.P7M

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CHIODINI CARLA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/10/2016 13:08:58

Dati del certificato del firmatario: CHIODINI CARLA:

Nome, Cognome: CARLA CHIODINI
Numero identificativa: 14804365
Data di scadenza: 14/09/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato
(CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica





REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-10-2016 (punto N 4)

Delibera

N 965

del 11-10-2016

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile CARLA CHIODINI

Estensore Pietro CARNEVALI

Oggetto

L.R. 10/2010, artt. 52 e seguenti, D.L. 91/2014 art. 15. Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata, in Comune di Viareggio (LU), proposto da SEA Risorse S.p.a. Provvedimento conclusivo.

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Parere Nucleo di valutazione

STRUTTURE INTERESSATE

Tipo	Denominazione
Direzione Generale	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E

Direzione Generale

PROTEZIONE CIVILE
DIREZIONE POLITICHE MOBILITA',
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

Direzione Generale

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE
ABITATIVE

Direzione Generale

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

la Direttiva VIA 2011/92/UE;

la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 15 del D.L. 91/2014, convertito nella L. 116/2014;

la L.R. 10/2010;

l'art. 49 della L.R. 17/2016;

la L.R. 22/2015;

il D.P.R. 357/1997 e la L.R. 30/2015;

il Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con delibera C.R. 94/2014;

VISTE inoltre

la propria deliberazione n. 283 del 16.3.2015, recante *"Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto"*;

la propria deliberazione n. 1175 del 9.12.2015, recante *"DGR n. 283 del 16.3.2015: Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto. Modifiche Allegati B e C"*;

la propria deliberazione n. 410 del 10.5.2016 recante *"D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015"*

VISTO il Parere del Nucleo regionale di valutazione n. 126 del 27.9.2016, dal quale emerge – tra l'altro – quanto segue

la Società SEA Risorse Spa in data 12.01.2016 ha depositato un'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA), ai sensi degli articoli 52 e seguenti della L.R.10/2010 e dell'art. 15 del D.L. 91/2014, relativamente al progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu (frazione organica rifiuti solidi urbani) da raccolta differenziata, nel Comune di Viareggio, in Provincia di Lucca, provvedendo contestualmente al deposito della documentazione prevista presso l'Autorità competente (Regione Toscana) e le Amministrazioni interessate;

il proponente ha provveduto altresì a pubblicare il previsto avviso a mezzo stampa sul quotidiano "Il Tirreno" in data 12.1.2016;

il proponente in data 8.1.2016 ha provveduto a versare la somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere,

pari a € 2.270, quali oneri istruttori;

il progetto ricade nel Comune di Viareggio mentre il confinante Comune di Massarosa (LU) è interessato a livello di impatti;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è soggetto alla procedura di VIA in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, conclusosi con Decreto Dirigenziale n. 3096 del 8.7.2015. Analoga tipologia progettuale era presente negli allegati alla L.R. 10/2010, nel testo vigente all'avvio del procedimento;

in data 22.01.2016, il proponente, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, ha provveduto alla integrazione formale della documentazione depositata il 12.1.2016 ed ha provveduto a pubblicare un nuovo avviso sul quotidiano Il Tirreno;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana ed è rimasta a disposizione del pubblico presso l' U.R.P. della Giunta Regionale;

a seguito degli avvisi pubblicati, presso la Regione Toscana non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore VIA, con note del 28.1.2016, ha richiesto i pareri ed i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli Uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

con nota del 21.4.2016 il Settore VIA ha richiesto al proponente alcune integrazioni ed alcuni chiarimenti in merito alla documentazione depositata dal proponente;

il proponente ha provveduto a depositare il 6.6.2016 la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;

in merito alla documentazione integrativa depositata, il Settore VIA, con note del 8.6.2016, ha richiesto i pareri delle Amministrazioni interessate ed il contributo tecnico istruttorio degli Uffici e delle Agenzie regionali, e degli altri Soggetti interessati;

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 12.07.2016, ha richiesto al proponente il completamento della documentazione integrativa e di chiarimento depositata, che il proponente ha presentato in data 22.8.2016;

la documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

VISTO che dal suddetto Parere del Nucleo n. 126/2016 emerge altresì quanto segue

il depuratore comunale di Viareggio è attualmente composto da due settori, uno occupato da una linea acque in gestione a Gaia Spa ed afferente al Ciclo Idrico Integrato, ed uno che contiene la linea fanghi, la quale è gestita dalla società SEA Risorse Spa. Il depuratore è situato in loc. Migliarina del Comune di Viareggio, in Provincia di Lucca, in prossimità del confine con il Comune di Massarosa;

nella linea fanghi vengono attualmente trattati i fanghi provenienti dalla linea acque del depuratore, mediante digestione anaerobica;

il progetto in esame prevede, tramite la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici, di trattare tramite digestione anaerobica anche la frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Il biogas prodotto dalla digestione viene utilizzato per la produzione di energia elettrica e di calore;

a seguito di specifiche richieste sono stati acquisiti i pareri ed i contributi tecnici istruttori da parte dei Comuni interessati, di ARPAT della Azienda Sanitaria, della competente Autorità di Bacino e del competente

Consorzio di Bonifica, dell'Autorità idrica toscana e del Gestore del servizio idrico integrato, della Autorità di ambito territoriale per i rifiuti, dell'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, si SALT Spa (concessionario della autostrada A12) e degli Uffici regionali interessati, nessuno dei quali evidenzia elementi ostativi ad una pronuncia di compatibilità favorevole per il progetto in esame, fatto salvo quanto indicato al capoverso successivo;

il Comune di Massarosa ha espresso alcune perplessità circa la pianificazione in materia di rifiuti con particolare riferimento alla ripartizione della relativa tariffa; il traffico indotto su di una strada comunale; le emissioni in atmosfera;

il medesimo ha inoltre suggerito l'attivazione di una inchiesta pubblica;

in merito al sopracitato parere del Comune di Massarosa, nell'ambito del Parere del Nucleo 126/2016, sono state svolte le seguenti considerazioni:

- l'ammontare e le modalità di ripartizione della tariffa gestione dei rifiuti non sono aspetti pertinenti ai procedimenti in materia di VIA;
- in merito alle emissioni ed allo studio meteo-diffusionale ed alle relative ed eventuali conseguenze in termini di salute pubblica, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori da ARPAT, dal competente Settore regionale e dalla competente Azienda Sanitaria, i quali non evidenziano elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame;
- per quanto riguarda il traffico indotto dei mezzi pesanti sulla Via comunale Poggio alle Viti, l'aumento del traffico è limitato ad un massimo di 5 mezzi con portata di 75 q.li e un massimo di un mezzo motrice e rimorchio al giorno;
- in merito allo svolgimento della inchiesta pubblica, si rileva che la relativa indizione è una facoltà per l'autorità competente; nell'ambito del procedimento, sono state comunicate al Comune di Massarosa le motivazioni per la scelta di non indire l'inchiesta pubblica, tenuto conto che non è pervenuta agli atti alcuna osservazione da parte del pubblico;

in merito agli aspetti sollevati dal Comune di Massarosa sono state previste specifiche indicazioni nel quadro prescrittivo contenuto nel Parere 126/2016;

le prescrizioni e le raccomandazioni, contenute nei pareri e nei contributi acquisiti nell'ambito del procedimento, sono state recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del Parere 126/2016;

tali prescrizioni e raccomandazioni contengono misure per la mitigazione ed il monitoraggio degli impatti nonché misure per incrementare la sostenibilità ambientale del progetto;

RILEVATO che dalle considerazioni conclusive del citato Parere del Nucleo n. 126/2016 emerge, tra l'altro, che gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio nonché le misure definite nel quadro prescrittivo assicurano la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili e pertanto viene proposta l'espressione di una pronuncia positiva di compatibilità ambientale;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art.58 comma 2 della L.R. 10/2010 nel testo vigente al momento dell'avvio del procedimento, la pronuncia di compatibilità ambientale, nel caso in esame, coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in esame e che il sopra citato coordinamento si realizza attraverso il recepimento da parte del proponente, nella successiva fase di progettazione, delle prescrizioni di cui al Parere 126/2016 ed attraverso l'esame delle raccomandazioni ivi riportate;

RITENUTO di condividere le valutazioni e le conclusioni espresse nel sopracitato Parere del Nucleo regionale di valutazione n. 126 del 27.9.2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

DATO ATTO che il 28.9.2016 è pervenuta una nota del Settore regionale Tutela della natura e del mare, con la quale si conferma quanto già espresso in un precedente contributo, già valutato nell'ambito del Parere

126/2016;

A voti unanimi

DELIBERA

A) di esprimere, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010 (nel testo vigente all'avvio del procedimento), pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata, in Comune di Viareggio (LU), proposto da SEA Risorse S.p.a., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo regionale di valutazione n. 126 del 27.9.2016 (allegato A), fermo restando che:

- il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

B) di individuare, secondo quanto previsto dall'allegato A alla D.G.R. n. 283 del 16.3.2015, il Settore regionale autorizzante quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla precedente lettera A), fatto salvo quanto indicato nelle singole prescrizioni e con il supporto dei Soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

C) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

D) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

E) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente provvedimento alla proponente SEA Risorse S.p.a.;

F) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente provvedimento ai Soggetti interessati;

G) di trasmettere, a cura del Settore VIA, al proponente ed al Soggetto autorizzante i pareri ed i contributi acquisiti dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti, in quanto utili ai fini del procedimento autorizzativo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r.23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI



Regione Toscana

Direzione Ambiente e Energia

**Settore Valutazione Impatto Ambientale -Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

**NUCLEO REGIONALE di VALUTAZIONE
(L.R. 10/2010, titolo III, D.G.R. n. 410 del 10.5.2015, allegato C)**

Riunione del 27 settembre 2016

PARERE N. 126

Oggetto: Artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, art. 15 del D.L. 91/2014. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale relativo al Progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata, in Comune di Viareggio (LU). **Proponente:** SEA Risorse Spa.

Il giorno martedì 27 settembre 2016, alle ore 10.00, negli Uffici della Giunta Regionale in Piazza dell'Unità Italiana n. 1, in Firenze, si è riunito il Nucleo Regionale di Valutazione (Nucleo VIA) per l'espressione del parere tecnico alla Giunta Regionale in merito al Progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata, in Comune di Viareggio (LU), proponente: SEA Risorse Spa.

L'odierna riunione del Nucleo di Valutazione è stata convocata con nota del Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) del 08.09.2016, secondo quanto disposto nella D.G.R. 410/2016, allegato C.
In allegato alla convocazione è stata inviata una proposta di Parere, in relazione alle quale non sono pervenute osservazioni da parte dei Soggetti componenti del Nucleo.

E' presente il Presidente del Nucleo di Valutazione, Arch. Carla Chiodini.

Sono presenti, in qualità di invitati, i rappresentanti ed i consulenti di SEA Risorse Spa, così come riportati nel Foglio Firma conservato agli atti del Settore VIA.

Sono infine presenti i funzionari regionali Lorenzo Galeotti e Pietro Carnevali.

A seguito della convocazione della riunione odierna sono pervenuti i contributi dei Settori regionali Forestazione, Usi civici, Programmazione viabilità di interesse regionale e Servizi pubblici locali energia e inquinamenti;

Alle ore 10,45 il Presidente del Nucleo, dopo la verifica delle presenze, apre la riunione e riassume sinteticamente le caratteristiche e le finalità del progetto, nonché i contenuti della documentazione presentata dalla Società proponente nel corso del procedimento. Il medesimo dà conto dei pareri e dei contributi pervenuti al Settore VIA nel corso del procedimento.

I Soggetti invitati partecipano alla riunione solo per il tempo necessario a fornire chiarimenti e delucidazioni su richiesta.

La riunione prosegue con l'analisi dei pareri e dei contributi agli atti, a seguito della quale viene rimesso il seguente Parere, sostanzialmente in linea con la bozza trasmessa ai Soggetti componenti il Nucleo.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 15 del D.L.91/2014, convertito nella L.116/2014;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto l'art. 49 della L.R. 17/2016;

Vista la L.R. 22/2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'Allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Viste la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015, la DGR n. 1175 del 9/12/2015, e la D.G.R. n.410 del 10.5.2016, in materia di Nucleo di valutazione;

Visti il D.P.R. 357/1997 e la L.R. 30/2015;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con delibera C.R. 94/2014;

RICORDATO che

con Decreto n. 3096 del 08.07.2015, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, era stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata, in Comune di Viareggio (LU), presentato da SEA Risorse Spa;

PREMESSO che i riferimenti alla L.R. 10/2010, espressi nel seguito del presente parere, fanno riferimento al testo vigente al momento dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 17/2016;

PREMESSO inoltre che:

la Società SEA Risorse Spa in data 12.01.2016 ha depositato un'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA), ai sensi degli articoli 52 e seguenti della L.R.10/2010 e art. 15 del D.L. 91/2014, relativamente al progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata, nel Comune di Viareggio, in Provincia di Lucca, provvedendo contestualmente al deposito della documentazione prevista presso l'Autorità competente (Regione Toscana) e le Amministrazioni interessate;

il Comune di Massarosa (LU) è interessato a livello di impatti;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è soggetto alla procedura di VIA in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità. Analoga tipologia progettuale era presente negli allegati alla L.R. 10/2010, nel testo vigente all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 08.01.2016, ha provveduto a versare la prevista somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere previste, per un importo di € 2.270,00 come risulta dalla nota di accertamento n. 10082 del 21/04/2016;

il proponente ha provveduto altresì a pubblicare il previsto avviso a mezzo stampa sul quotidiano "Il Tirreno" in data 12.01.2016;

il procedimento è stato avviato in data 12.01.2016;

in data 22.01.2016, il proponente, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, ha provveduto alla integrazione formale della documentazione depositata il 12.1.2016 ed ha provveduto a pubblicare uno specifico avviso sul quotidiano Il Tirreno;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana ed è rimasta a disposizione del pubblico presso l' U.R.P. della Giunta Regionale;

a seguito degli avvisi pubblicati, presso la Regione Toscana non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico,

il Settore VIA, con note in data 28.01.2016, ha richiesto il parere delle Amministrazioni Interessate ed il contributo tecnico degli Uffici regionali, di ARPAT, della Azienda USL nonché degli altri Soggetti interessati;

sono stati acquisiti i pareri di: Comune di Viareggio e Comune di Massarosa, Autorità di Bacino del Fiume Serchio;

nonché i contributi di: GAIA Spa, A.I.T. (autorità idrica toscana), Consorzio 1 Toscana Nord, ARPAT, Azienda USL n. 12 Viareggio, SALT, Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, AATO rifiuti Toscana Nord Ovest, Settore Infrastrutture di Trasporto Strategiche e Cave nel Governo del territorio, Settore programmazione viabilità di interesse regionale, Settore Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole, Settore Forestazione e Usi civici, Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela acqua, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Genio Civile Toscana Nord;

in data 21.4.2016, in base agli esiti istruttori, il Settore VIA ha richiesto al proponente alcuni chiarimenti ed alcune integrazioni, i quali sono stati depositati dal proponente, presso il Settore VIA e le Amministrazioni interessate il 6.6.2016;

in data 08.06.2016 il Settore VIA ha richiesto i pareri ed i contributi tecnici delle Amministrazioni interessate e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i pareri ed i contributi di ARPAT, Comune di Massarosa, Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamento, Settore Bonifiche autorizzazioni rifiuti ed energia, Settore Programmazione Viabilità di interesse regionale, Settore Forestazione ed Usi civici;

sulla base degli esiti istruttori, in data 12.07.2016 il Settore VIA ha chiesto il completamento della documentazione integrativa e di chiarimento, che il proponente ha presentato in data 22/08/2016. Tale completamento è relativo a aspetti ambientali e criteri di localizzazione definiti dal Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche;

la documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:
documentazione depositata in data 12.01.2016 (all'avvio del procedimento);
documentazione di integrazione formale depositata in data 22.01.2016;
documentazione di integrazione e di chiarimento depositata il 06.06.2016;
documentazione di completamento depositata il 22.08.2016;

DATO ATTO che, in base alla documentazione presentata dal proponente, risulta tra l'altro quanto segue

Il depuratore comunale di Viareggio è composto da due settori, uno occupato da una linea acque di Gestione Gaia Spa afferente al Ciclo Idrico Integrato, ed uno che contiene la linea fanghi di cui è proposta la modifica, che è gestita dalla società SEA Risorse Spa. Il depuratore è situato nel Comune di Viareggio, in Provincia di Lucca, in prossimità del confine con il Comune di Massarosa.

E' un impianto a fanghi attivi, che tratta attualmente un carico in ingresso pari a circa 85.000 AE, con una portata media alla sezione biologica pari a circa 15.000 m³/d. L'effluente è scaricato nell'adiacente canale di bonifica Fosso Farabola.

Nella linea Acque avvengono i processi depurativi delle acque reflue, nella linea Fanghi vengono sottoposti a stabilizzazione i fanghi di supero derivanti dalla linea acque.

La linea Acque è gestita da Gaia SpA mentre la linea Fanghi dal gestore del servizio di raccolta e valorizzazione dei rifiuti differenziati per i Comuni di Viareggio e Camaiore, Sea Risorse SpA.

La Linea fanghi nell'assetto attuale risulta sovradimensionata per il trattamento del fango di supero, da qui il progetto di Sea Risorse SpA di co-digerire con esso anche la forsu direttamente raccolta nei comuni di competenza e/o conferita da soggetti terzi.

La linea acque è suddivisa nelle seguenti fasi: Grigliatura fine; Disabbatura-desoleatura; Trattamenti biologici; Sedimentazione; Sollevamento intermedio; Filtrazione dell'effluente; Disinfezione e scarico.

La sezione trattamento fanghi è suddivisa nelle seguenti sezioni: arrivo fanghi; pre-ispessimento statico; digestione anaerobica; post-ispessimento statico; disidratazione tramite centrifugazione; centrale termica per il riscaldamento dei fanghi da introdurre in digestione anaerobica; torcia di sicurezza per la combustione del biogas in eccesso.

La portata attuale di fanghi di supero è pari a circa 500 m³/d inoltre vengono alimentati anche circa 18 m³/d di bottini dopo pretrattamento ad opera di Gaia S.p.a.

La sezione di digestione anaerobica è composta da due digestori, di volume pari a 3.000 m³ (Digestore I) e 1.500 m³ (Digestore II), che possono operare sia in serie che in parallelo in condizioni mesofile. Attualmente è in uso solo il Digestore I, questo per il basso carico a disposizione con il fango di supero. Il digestore detto Digestore II per essere utilizzato deve essere sottoposto a manutenzione straordinaria.

Allo stato attuale il biogas prodotto è sufficiente a garantire il riscaldamento dei digestori, nel caso non sia sufficiente viene utilizzato metano dalla rete.

Il progetto prevede di:

- Modificare l'attuale ciclo di stabilizzazione dei fanghi di supero provenienti dalla linea acque, introducendo in digestione anaerobica la Forsu, in modo tale da ottimizzare i volumi disponibili nella linea, e quindi massimizzare le rese in termini di produzione del biogas e riduzione volumetrica dei fanghi stessi con conseguenti diminuzione di costi per il S.I.I. derivanti dall'esercizio e quindi l'impatto ambientale dello stesso impianto;
- Integrare il trattamento fanghi con una linea di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in modo tale da massimizzare la valorizzazione del biogas prodotto minimizzando i costi di invio a recupero del digestato che tramite la miscelazione con la Forsu risulterebbe arricchito nei principali nutrienti C, N., con benefici per la tariffa di gestione dei rifiuti urbani.

I rifiuti che si intende conferire e trattare insieme ai fanghi sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	T/ANNO	STOCCAGGIO t/giorno	ATTIVITÀ TRATTAMENTO
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Raccolta differenziata	14.900	100	R3 produzione di biogas
02 01 06	Raccolta selettiva dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a matrice organica	Raccolta differenziata	100	5	R3 produzione di biogas

Questo fango in parte sarà ispessito ed alimentato direttamente a digestore, in parte viene utilizzato per la miscelazione con la frazione organica da selezione, all'interno dei mixer.

La quantità di FORSU da raccolta differenziata conferibile presso l'impianto di Viareggio corrisponde a 50 tonnellate al giorno, con una concentrazione di sostanza secca variabile nell'intervallo 25-30%, anche in relazione alla stagione. Alla FORSU si aggiungono i fanghi dall'ossidazione della linea acque (400 m³/giorno fango da biologico e 100 m³/giorno di fango da MBR) e 18 m³/giorno di bottini provenienti dalla sezione di pretrattamento in gestione a Gaia S.p.a.

Al fine di poter introdurre in digestione anaerobica il rifiuto organico questo deve essere sottoposto ad alcuni pretrattamenti. Questi hanno lo scopo di eliminare dal rifiuto conferito i materiali inerti quali metalli, sassi e vetro, plastiche ed inoltre ridurre il rifiuto ad una poltiglia di pezzatura sufficientemente ridotta (qualche mm), al fine di renderla completamente trattabile in un comparto di digestione anaerobica ad umido come è quello presente nella linea fanghi di Viareggio.

Lo scarto (frazione secca) costituisce il rifiuto CER 191212;

L'intero impianto di selezione, è alloggiato in ambiente chiuso con ventilazione forzata. L'aria estratta viene sottoposta a trattamento per l'abbattimento delle sostanze odorigene.

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica, viene valorizzato tramite n° 3 microturbine di potenza elettrica pari a 200 kW/cad. Attraverso queste l'energia elettrica prodotta viene utilizzata come autoconsumo e quindi ceduta alla rete, l'energia termica derivante dal recupero di calore anche dai fumi, viene utilizzato per il riscaldamento ed il mantenimento in temperatura dei digestori (mesofilia 37°), in caso di surplus di energia termica si inviano in by-pass i fumi alla torcia di sicurezza per la combustione del biogas in eccesso.

Con l'introduzione della FORSU si avrà un aumento della produzione di biogas che consentirà di avere una riserva per circa 2 ore di gas necessario all'alimentazione delle microturbine.

Il gasometro sarà del tipo a 3 membrane in grado di sopportare temperature tipiche della digestione anaerobica.

Il biogas viene trattato in modo da eliminare l'H₂S e i silossani a monte del sistema di generazione con microturbine, viene installato un ulteriore sistema di trattamento del gas che all'occorrenza può essere bypassato. L'impianto è costituito dai seguenti componenti: filtro a Coalescenza, sezione biogas booster e deumidificatore biogas.

Il locale adibito al processo di trattamento fanghi sarà reso quanto più possibile "stagno" dotato di accessi a chiusura rapida, sarà mantenuto in depressione mediante aspirazione; l'aria aspirata sarà trattata con processo chimico umificante e biologico per l'abbattimento dei composti olfattivi (*Scrubber ad umido a sola acqua e biofiltro a substrato lignocellulosico*).

Il surnatante proveniente dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione verrà trattato in un impianto a fanghi attivi con funzionamento a ciclo discontinuo (SBR) prima della sua immissione in testa alla linea acque, date le elevate concentrazioni di azoto e COD. La scelta di tale soluzione è data dalla volontà di coniugare l'efficacia di trattamento con il contenimento dei costi, di spazio.

per quanto riguarda la fase di cantiere

Fase 1 - In questa fase, oltre alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria delle strutture e dei macchinari esistenti, viene installato tutto quanto necessario ad introdurre in digestione anaerobica anche il rifiuto organico da raccolta differenziata; sostituzione completa dell'attuale sistema di ricircolo del biogas (oggi non operante) e del sistema di trattamento per epurazione dello stesso tramite l'installazione di un gruppo frigorifero seguito da una torre di filtrazione per l'abbattimento dell'Idrogeno solforato.

Il gasometro a tetto oscillante sarà smontato e sostituito con uno del tipo a tre membrane di egual volume.

Manutenzione straordinaria del Digestore I e II

Il serbatoio di accumulo per la fase di disidratazione viene trasformato in post ispessitore a gravità.

Fase 2 - Realizzazione di un capannone, per lo stoccaggio ed il trattamento della Forsu di dimensioni esterne di 28 m x 20 m altezza 8 m, dotato di sistema di aspirazione, trattamento e ricircolo aria, al cui interno collocare l'impianto per il trattamento della Forsu, i serbatoi per l'ottenimento del giusto grado di miscelazione della Forsu trattata con il fango al fine di renderla adatta all'introduzione in digestione.

Installazione di un sistema di convogliamento e trattamento degli odori da installare in adiacenza al capannone di ricevimento Forsu;

Installazione di motori di cogenerazione di potenza adeguata alla reale produzione di gas comprensivi di sistemi di dissipazione dell'energia termica in eccesso e del sistema di recupero calore dai fumi per il riscaldamento e mantenimento in temperatura dei digestori.

Copertura delle sezioni di pre e post ispessimento, con trattamento dell'aria;

Spostamento del trattamento bottini in prossimità della vasca di ricircolo a fianco dei Carousel per il rilancio degli stessi nella vasca di ispessimento lato vasca a cicli per poi essere trattati in digestione anaerobica.

Il depuratore comunale di Viareggio è situato in località Migliarina, vicino al confine con il Comune di Massarosa in un'area compresa tra: l'autostrada A12, via degli Eucalipti a sud, il Fosso Poggio delle Viti (che fiancheggia via Poggio delle Viti e corrisponde al confine con il comune di Massarosa) e il fosso Farabola. Le aree contigue sono interessate da attività di autodemolizione, da aree di deposito di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, da aree a servizio di attrezzature del Consorzio di Bonifica e da attività di coltivazione floricole e di piante ornamentali.

L'area in esame è caratterizzata dalla presenza di serre installate su seminativi di pianura. Si sottolinea la

vicinanza di corsi d'acqua, aree umide e bacini d'acqua. I radi insediamenti civili sono precedenti al 1954. Il depuratore è di insediamento recente.

il proponente ha preso in esame gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in esame;

dal punto di vista urbanistico il sito di progetto ricade in zona destinata ad aree ed impianti per servizi ed attrezzature pubbliche, secondo i vigenti strumenti urbanistici del Comune di Viareggio;

Il proponente dichiara che non sono presenti nelle vicinanze aree adibite ad usi civici.

L'area in esame non è soggetta a vincoli su beni paesaggistici Art 136 D.lgs 42/2004. L'area in esame è vicina ma non rientra tra i territori tutelati per legge come aree contermini ai laghi; confina inoltre con il margine dell'autostrada che risulta area tutelata in quanto "territorio coperto da foreste e da boschi".

Il sito di progetto non è interessato dal vincolo idrogeologico, né dal vincolo paesaggistico, né dal vincolo archeologico. Il sito non è compreso all'interno di Aree naturali protette né di Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) né di Siti di importanza regionale.

L'area del depuratore insiste sul sistema territoriale agricolo disposto al di fuori dell'area urbana di Viareggio. Il depuratore si trova a circa 2.5 km di distanza dal Sito Natura 2000 del lago di Massaciuccoli e a circa 1.4 km dalle Zona umida di importanza internazionale (Ramsar).

In relazione al Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati (PRB) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, ed in particolare all'Allegato 4 – "Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art.9, comma 1, lett e) della L.R. 25/1998", nel caso di specie di cui al punto 2.2 "Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)", il proponente ritiene che la scelta di localizzare il nuovo impianto di recupero rifiuti organico all'interno di un depuratore esistente rispetti appieno tutte le condizioni richieste nel medesimo paragrafo. L'area infatti non si identifica/coincide con nessuno dei casi in cui un impianto a tecnologia complessa non deve ricadere (immobili ed aree di notevole interesse pubblico; aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005; Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i. o Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007e relativa d.g.r.t. 454/2008.

Analizzando la cartografia relativa alla localizzazione delle aree protette o a regime di riserva naturale si evince come l'impianto sia assolutamente esterno e distante

L'area non ricade poi né in ambito di localizzazione di siti UNESCO né in zona adiacente o all'interno di con visivi di particolare pregio o ad immagine

Anche per quanto attiene la presenza o vicinanza di zone ad interesse di geositi se ne rileva la totale estraneità (Tav. 6), l'area è esterna ad un complesso archeologico (San Rocchino) a 1400 m di distanza ed ad aree a potenziale ritrovamento di materiali archeologici (200 m di distanza in direzione NE).

Dall'analisi del Piano strutturale si rileva come l'area del depuratore e quindi quella della linea fanghi al suo interno, non ricada in ambito specificato e quindi non ricada tra quelle a valenza ambientale.

Non sono presenti nelle vicinanze dell'impianto zone agricole di pregio ai sensi della L.R. 1/2005.

In base alla tavola dei Vincoli Sanitari del Piano strutturale di Viareggio si osserva che il centro abitato risulta esterno ad un raggio di 200 m dal perimetro esterno dell'impianto di depurazione.

L'unico vincolo che lambisce l'area di progetto è quello di rispetto autostradale; tuttavia l'area ha destinazione d'uso "FT- Aree ed impianti per servizi ed attrezzature" per la quale è stata approvata specifica variante di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 29/07/2003 che detta le norme tecniche di attuazione per la realizzazione dei progetti di realizzazione/ampliamento dell'impianto di depurazione con la realizzazione di ulteriori strutture. Entrando quindi nel merito dell'intervento di cui al presente Progetto si evidenzia che il costruendo fabbricato per il pretrattamento della FORSU, ricade completamente nella zona

FT e pertanto riconducibile all'art. 26 comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) che cita: "Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 30 m per le strade di tipo A".

Per quanto riguarda le aree sismiche, dall'analisi della planimetria si rileva come i comuni della fascia costiera e quindi anche Viareggio rientrino nella zona 3 ovvero a pericolosità media.

Per gli aspetti relativi la pericolosità idraulica - Secondo quanto riportato nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" Tav. n°7.38 (vd. estratto di Fig.2), allegata alla Variante al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio-I° aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio nella seduta del 8 marzo 2013, il settore di intervento risulta perimetrato tra le aree a moderata probabilità di inondazione (P2). Si evidenzia inoltre quanto emerso dall'analisi della cartografia allegata al Piano Strutturale comunale, adottato con delibera di C.C. n. 9 del 08.02.2002, approvato con delibera di C.C. n. 27 del 29.06.2004:

In base alla Carta della pericolosità geologica tecnica e morfologica (Tav.4 della parte geologica) allegata al quadro conoscitivo del Piano Strutturale comunale, il sito di intervento è perimetrato tra le aree pericolosità 1 - irrilevante.

In base alla Carta della pericolosità idraulica (Tav.3) allegata al quadro propositivo del Piano strutturale comunale, il lotto ricade in ambito 3bi (aree a pericolosità idraulica medio-alta).

Il sito in esame è ubicato nella piana versiliese, nel settore nord del comune di Viareggio, immediatamente a monte dell'autostrada Genova-Livorno. Morfologicamente l'area in oggetto risulta pianeggiante, con quota altimetrica di circa 0.7m sopra livello medio marino, come evidenziato dall'analisi del rilievo Laser Lidar delle aree di pianura, commissionato dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, di cui si riporta un estratto in Fig.3 in scala 1:1.000. Dalla carta geologica, i sedimenti affioranti nell'intorno del sito sono riconducibili a sabbie e sabbie limose di duna di origine eolica (d), la cui messa in posto è avvenuta durante l'ultima fase marina regressiva. Al di sopra dei depositi sabbiosi, nel lotto oggetto di intervento, si riscontra la presenza di terreni di riporto eterogenei sabbioso-ghiaiosi compattati.

La successione stratigrafica dell'area è rappresentata da una serie di alternanze di depositi permeabili (sabbie, sabbie-limose e ghiaie) e semipermeabili (argille e limi), che testimoniano l'alternarsi di fasi marine regressive e trasgressive descritte precedentemente. Il sistema idrogeologico è pertanto rappresentato da un acquifero multistrato costituito da un acquifero superiore, con sede nell'orizzonte prevalentemente sabbioso superficiale, e da alcuni acquiferi artesiani profondi, con sede negli orizzonti costituiti da ghiaie e sabbie.

L'acquifero superiore, è rappresentato da una falda a pelo libero che localmente può risultare confinata dai livelli superficiali limosoturbosi, assumendo in tal modo una debole artesianità; come detto tale acquifero ha sede nell'orizzonte sabbioso superficiale il quale si spinge fino a circa 29m da p.c., come emerso in un sondaggio realizzato nell'area del depuratore per la realizzazione di un pozzo, e risulta delimitato alla base da un orizzonte limoso-argilloso che ne costituisce l'acquicludo. Le sabbie superficiali rappresentano un livello permeabile per porosità, variabile in funzione dell'assortimento granulometrico e del grado di addensamento; il loro coefficiente di permeabilità medio (K) può essere assunto attorno a 10-4/-5 m/sec. Il livello piezometrico medio in area depuratore risulta a quota di 1.5m con escursione annua media di circa 60-80cm.

Misure del livello piezometrico effettuate il 17 marzo 2015 durante l'esecuzione delle penetrometrie dinamiche realizzate in corrispondenza del settore di intervento, hanno evidenziato la presenza della falda a -1.20m da piano piazzale.

L'alimentazione dell'acquifero in sabbie, si sviluppa prevalentemente in sotterraneo dagli apporti idrici della zona collinare-montana; i contrafforti collinari che delimitano ad est la piana riversano grosse quantità d'acqua attraverso i depositi di conoidi sepolti, i quali in seguito la cedono al contatto con le sabbie marine.

Considerevole è anche l'alimentazione proveniente dal sistema di faglie profonde, tramite le quali le acque per risalita raggiungono i livelli più permeabili.

Ulteriore alimentazione si ottiene dalla ricarica proveniente dalla zona dunale posta ad Ovest del sito.

Il flusso generale delle acque di falda freatica è governato dall'area depressa localizzata ad est del lotto e dalla depressione artificiale esistente in corrispondenza delle ex cave di sabbia silicea localizzate a sud-est dell'area, le quali operano un richiamo sia per le acque provenienti da monte che dalle acque provenienti dalla duna sabbiosa posta a mare dell'Autostrada FI-GE quindi dall'area in oggetto.

Il principale corso d'acqua dell'area è rappresentato dal Fosso Farabola, che scorre circa 100m ad ovest del sito. Il Fosso Farabola risulta soggetto alla delimitazione degli ambiti denominati A e B delle prescrizioni e vincoli, secondo quanto esposto nel P.T.C. della Provincia di Lucca ed ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230/94 e successive modifiche.

L'intervento in esame ricade esternamente agli ambiti A.

In base alla "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" Tav. n°7.38 (vd. estratto di Fig.2), PAI del Fiume Serchio-I° aggiornamento, il lotto oggetto di intervento è perimetrato tra le aree a moderata probabilità di inondazione (P2).

Sono perimetrato tra le aree a moderata probabilità di inondazione (P2) le aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati con modellazione idrologico-idraulica riferita ad eventi con tempo di ritorno duecentennale, ai quali è associata una pericolosità idraulica elevata.

In ambito P2 si applica l'articolo 23 delle Norme di Piano del PAI Fiume Serchio I° aggiornamento, nel quale sulla base del comma 10, l'ammissibilità degli interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolati dalla Matrice II.

In particolare l'intervento di progetto risulta consentito al punto 12 (adeguamento di esistenti opere e infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico) dove lo stesso è: "Ammesso con opere di parziale mitigazione ai sensi dell'art. 50, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino qualora tale intervento comporti aumenti di superficie coperta e/o di esposizione al rischio".

Inoltre lo stesso articolo 23 al comma 11bis prevede: "Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, con interventi di parziale mitigazione del rischio idraulico ai sensi dell'articolo 50. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio".

A supporto delle valutazioni idrauliche è stata effettuata un'analisi morfologica altimetrica dell'area, con riferimento al rilievo Laser Lidar delle aree di pianura, commissionato dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, messo a disposizioni dalla stessa per l'area in oggetto; dall'analisi puntuale del rilievo sopraccitato risulta che il piano campagna in corrispondenza dell'intervento presenta quota media di +0.65m s.l.m. nel settore dove è prevista la realizzazione del capannone Forsu e di +0.75m s.l.m. nel settore dove verrà realizzato il biofiltro.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura idraulica si evidenzia che il principale elemento di rischio idraulico dell'area è legato ad un eventuale esondo del lago di Massaciuccoli; nell'ipotesi di esondazione dello stesso, in base allo studio "*Scenari di esondazione dal lago di Massaciuccoli*", condotto dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Versilia - Massaciuccoli, le simulazioni effettuate per tempi di ritorno duecentennali individuano per l'area in oggetto una lama d'acqua di +0.58m s.l.m..

Considerato che la quota del piano campagna dove è prevista la realizzazione dei nuovi fabbricati risulta superiore alla lama d'acqua duecentennale, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica con adeguato franco sarà sufficiente mantenere la quota media attuale del lotto di +0.70m s.l.m..

Si osserva inoltre che, data la quota massima prevista raggiungibile dalla lama d'acqua di esondo del lago di Massaciuccoli per tempi di ritorno duecentennali, secondo il proponente l'intervento non determina aggravio di rischio idraulico dell'area.

nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (PTC) il sito è classificato come:

Struttura territoriale: l'area fa parte della struttura territoriale della pianura costiera (PC) in particolare

PC4 "città di Viareggio", vicino al confine con il PC6 "il lago di massaciuccoli, le aree umide e le aree palustri bonificate"; il confine coincide con il confine comunale tra Viareggio e Massarosa;

Fragilità geomorfologica: L'area in esame non rientra nelle aree vulnerate da subsidenza ma il limite di queste aree non è lontano (100 m circa) e devono essere tenute in considerazione le disposizioni finalizzate alla tutela dell'integrità fisica del territorio e dell'ambiente anche se non in termini prescrittivi.

Fragilità idraulica: L'area in esame non è considerata a rischio idraulico: non fa parte né delle aree soggette a esondazioni, né a ristagni, né ad aree di pertinenza fluviale. In aree non lontane (>300 m ca.) e depresse sono segnalati eventi ricorrenti (1-10 anni) di ristagno seppur di bassa intensità (altezza inferiore a 20 cm).

Aree di pertinenza fluviale: L'area di intervento ha una porzione occupata dalla fascia di ambito B (DCRT 230/94) di salvaguardia del Fosso Farabola.

Fragilità degli acquiferi: L'area ha un acquifero vulnerabile a causa di una alta/elevata permeabilità secondaria dei terreni. Siamo inoltre in zone soggette ad insalinamento dell'acquifero superiore.

Territorio rurale: L'area di studio si trova in un territorio di interesse agricolo primario, in particolare in area 12 - di elevata specializzazione florovivaistica del territorio versiliese;

Aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici: Nella zona, ma esternamente all'area d'indagine, sono presenti un complesso archeologico (San Rocchino) a 1400 m di distanza e aree a potenziale ritrovamento di materiali archeologici (200 m di distanza).

E' stata depositata una relazione geologica e geotecnica, redatta secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14.1.2008), finalizzata alla caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica del sito di progetto, necessaria per le verifiche di sicurezza e delle prestazioni attese. Sono state svolte, tra le altre, delle indagini geognostiche per la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni nonché la modellazione della sismicità locale.

Il proponente ha presentato una Relazione idrologico-idraulica in cui vengono prese in esame le condizioni di pericolosità idraulica del sito e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio.

Il materiale risultante dallo scavo, per la realizzazione delle fondazioni del capannone, come rifiuti, individuabili con CER 17.03.02 per il primo strato di materiale che verrà rimosso dall'area (circa 30 cm) e con codice CER 17.05.04 il materiale proprio dello scavo.

Parte del materiale scavato verrà accumulato temporaneamente in una zona di cantiere, per un periodo non superiore a 80 giorni poiché una volta realizzate le opere fondali si procederà al suo utilizzo per il riempimento.

Il materiale in eccesso (CER 17.05.04) sarà inviato ad impianti di recupero individuati ed autorizzati per l'attività R5, tra i quali l'azienda Varia Versilia Ambiente.

Le altre tipologie di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione (CER 17.09.04), verranno stoccati all'interno di idonei scarrabili posizionati all'interno dell'area di cantiere ed inviati ad impianti di recupero autorizzati.

Complessivamente all'interno dell'area si possono individuare due settori di intervento, anche al fine di minimizzare l'interferenza con un impianto comunque operante, al cui interno è stato indicato lo spazio adibito a stoccaggio rifiuti;

E' prevista la movimentazione di terre per un totale di circa 5.000 m³, valutato un periodo di cantiere pari a circa 1 mese di lavoro (22 giorni lavorativi);

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dal processo di digestione anaerobica, ed i relativi impatti sulle componenti medesime;

il proponente ha elaborato un modello diffusionale per la valutazione delle emissioni derivanti dalla fase di cantiere e dell'esercizio dell'impianto.

Durante la fase cantiere le emissioni in atmosfera principali sono costituite da polveri, ed in secondo luogo

da gas dai motori dei mezzi. I valori ottenuti sono tali per cui in tutte le fasi di cantiere non sono necessarie azioni di monitoraggio e/o di valutazione modellistica. Anche i risultati della modellazione circa l'impatto sulla qualità dell'aria del traffico indotto sono da considerarsi non significative per tutta la durata del cantiere in oggetto.

Le emissioni maggiormente significative durante l'esercizio sono da ritenersi quelle derivanti dalla captazione di aree dell'impianto (capannone FORSU ed impianti di ispessimento e post ispessimento fanghi) e dall'impianto di cogenerazione costituito da micro-turbine a biogas. Sono state simulate quindi le emissioni derivanti dal biofiltro a valle dell'impianto trattamento aria, in modo particolare ODORI, NH₃, COV e H₂S e le emissioni derivanti dai fumi di uscita dell'impianto di cogenerazione a microturbine alimentato a biogas cioè NO_x, COV e CO. Le simulazioni hanno stimato valori di concentrazione al suolo ed ai recettori al di sotto dei limiti di legge;

il proponente, in uno specifico elaborato, ha preso in esame le emissioni diffuse in atmosfera: la produzione di polveri causata dalla movimentazione dei materiali e dal movimento dei mezzi nonché le emissioni determinate dai motori a combustione presenti in cantiere;

nella documentazione depositata sono stati presi in esame gli aspetti relativi alla meteorologia, alla geologia, all'idrologia ed all'idraulica, all'idrogeologia, all'uso del suolo, alla gestione dei materiali di scavo, ai possibili casi di inquinamento del terreno;

il proponente ha preso in esame i rifiuti liquidi e solidi che si producono durante lo svolgimento delle attività previste e le relative modalità di gestione e smaltimento;

per quanto riguarda il rumore, nelle immediate vicinanze sono presenti abitazioni raffigurabili come ricettori sensibili. Il proponente ha predisposto una specifica valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995, che prende in considerazione tre recettori R0, R1 ed R2, adibiti a civile abitazione mentre R3 sono adibiti a uffici e utilizzati solo nel periodo diurno, R0 in classe III del PCCA mentre gli altri in classe IV. Secondo il proponente, si ha il rispetto dei valori limiti vigenti anche in fase di cantiere e sono compatibile con il clima acustico dell'area. Per limitare l'impatto acustico durante le attività previste dal progetto, il proponente prevede misure quali: la tamponatura del fabbricato di disidratazione e centrifugazione dei fanghi; la sostituzione di motori e pompe di movimentazione dei reflui della linea fanghi; ispessitori e della vasca di accumulo fanghi.

Per il periodo di cantiere, il proponente prevede la richiesta di deroga per attività temporanee al Comune di Viareggio.

L'attività in oggetto non influenzerà la rumorosità ambientale preesistente. Nello stato di progetto le emissioni ed immissioni sonore ed anche il criterio del limite differenziale (limite di 5 decibel diurni e 3 notturni presso i ricettori sensibili) saranno conformi ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

sono stati presi in esame gli aspetti paesaggistici, storico culturali e socio-economici del territorio locale. Per quanto riguarda gli effetti sul paesaggio delle strutture previste dal progetto, il proponente ha analizzato le caratteristiche paesaggistiche locali, predisposto un'analisi visiva ed alcune simulazioni grafiche;

il proponente ha preso in esame le infrastrutture lineari presenti nell'area vasta ed il traffico indotto;

in un elaborato specifico sono stati esaminati gli aspetti relativi alle componenti biotiche: flora, vegetazione, fauna, ecosistemi, reti ecologiche;

il proponente ha presentato un piano di monitoraggio ambientale riferito alle acque superficiali e sotterranee, all'atmosfera, al suolo;

per quanto riguarda l'alternativa zero o opzione zero o ipotesi zero, consistente nel non realizzare il progetto proposto, il proponente ritiene che questa sia in contrasto con:

il perseguimento dell'obiettivo di massimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e del loro utilizzo come risorsa;
la produzione attuale dei rifiuti, solo minimizzando il più possibile la produzione dei rifiuti verrebbe meno la necessità di realizzare il progetto proposto;
la pianificazione contenuta nel Piano straordinario dell'ATO Toscana Costa la quale prevede la soluzione proposta e non alternative tipo un impianto di compostaggio;
ottimizzazione del progetto connessa alla presenza di un impianto di depurazione;

il proponente ha inoltre preso in esame alcune alternative strategiche, di processo o strutturali, di compensazione e mitigazione e infine di localizzazione: la pianificazione dell'ATO, la presenza dell'impianto di depurazione acque reflue rende la soluzione proposta la più economica, semplice e minimizza l'occupazione del territorio;

PRESO ATTO dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti nel corso del procedimento

il Consorzio 1 Toscana Nord,
con nota del 09.02.2016, nel parere espresso, evidenzia quanto segue:

"[...]Premesso che :

- 1. all'interno della proprietà dove verrà adeguato l'impianto in parola scorre un tratto intubato del canale denominato Divisorio Cenami;*
- 2. tale canale è inserito nel reticolo classificato di bonifica in gestione a questo Consorzio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 57 deSI'11/06/2013 e modificato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 9 del 10/02/2015;*
- 3. il suddetto corso d'acqua è soggetto ai vincoli di cui al R.D. 368/1904 e al Regolamento consortile per la vigilanza-conservazione e polizia-sulle opere di bonifica e loro pertinenze in vigore.*

Premesso quanto sopra e presa visione della documentazione tecnica pervenuta da Sea Risorse Spa, si evince che parte del progetto presenta delle interferenze con l'opera di bonifica denominata fosso Divisorio Cenami, ricadente nel bacino di bonifica denominato " Ponente". Più precisamente si evince una serie di nuove opere che ricadono nelle immediate vicinanze del fosso (nella fascia compresa fra il ciglio del canale ed i primi 10,00 metri dallo stesso ciglio) o che interferiscono con lo stesso corso d'acqua e precisamente:

- a) realizzazione di un capannone per il trattamento frazione organica;*
- b) realizzazione di struttura denominata scrubber umido (aspiratore arie esauste);*
- c) realizzazione di struttura denominata biofiltro;*
- d) scarico di acque meteoriche (AMDNC) nel fosso consortile provenienti dalla copertura del capannone per il trattamento frazione organica;*
- e) realizzazione di attraversamenti superiori o sub-alveo del fosso consortile, mediante condotte per liquidi al depuratore o di cavi elettrici necessari per l'alimentazione per la gestione della sezione fanghi.*

A tal proposito e' opportuno segnalare che ai sensi dell'art. 133 lett. a) del R.D. 368/1904 e dell'art. 16 letta) del vigente "Regolamento per la vigilanza-conservazione e polizia-sulle opere di bonifica e loro pertinenze" è vietata in modo assoluto rispetto ai canali consortili ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica la realizzazione di qualunque tipo di fabbrica (nel caso specifico fabbricati sia fissi che mobili) a distanza minore di 5,00 metri rispetto ai cigli del fosso consortile.

Detto quanto sopra con la presente si esprime parere favorevole all'adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- 1) le nuove opere descritte ai punti a), b) e e) dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 5,00 metri lineari rispetto ai cigli del fosso Divisorio Cenami; a tal proposito prima dell'inizio dei lavori la Soc. Sea Risorse Spa dovrà far pervenire a questo Consorzio la richiesta formale di nulla osta al fine di verificare nel dettaglio la*

conformità del progetto alle norme di Polizia di bonifica sopra richiamate;

2) per la realizzazione dei lavori delle opere descritte ai punti d) ed e) la Soc. Sea Risorse Spa deve ottenere formale concessione da parte di questo Ente, con apposito disciplinare contenente le condizioni tecniche/amministrative che dovranno rispettare tali interferenze; a tal proposito prima dell'inizio dei lavori la Soc. Sea Risorse Spa dovrà far pervenire a questo Consorzio la richiesta formale di concessione precaria per tali interferenze."

GAIA SpA,

con nota del 02.3.2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime parere favorevole condizionato alla richiesta di prescrizioni:

"[...] In merito alla richiesta che avevamo avanzato per la definizione di "una soluzione alternativa nel caso in cui le analisi delle acque in uscita dall'impianto in progetto (S1 e S2) non dovessero rispettare i previsti valori limite", prendiamo atto della proposta progettuale aggiornata (S1 surnatante di solo fango mentre per S2 l'alternativa rimane l'estrazione con autobotti e trasposto in altri impianti). Per quanto riguarda la gestione dei "Bottini" apprendiamo che gli stessi verranno immessi direttamente nella linea fanghi come da Noi evidenziato.

4. CONCLUSIONI: Nel rispetto delle considerazioni sopra esposte il progetto presentato pare compatibile con la gestione del S.I.I., ovviamente eventuali opere di mitigazione ambientale, abbattimento odori e quant'altro potesse ritenersi utile e necessario per l'ottenimento della compatibilità ambientale del sito non dovrà e non potrà in alcun modo trovare soluzioni e risorse dalla gestione del S.I.I. se non preventivamente autorizzato e previsto nel P.d.A. e nel P.I. deliberati da A.I.T.;

5. PARERE / CONTRIBUTO TECNICO ISTRUTTORIO CONCLUSIVO: Per quanto di competenza si esprime parere Favorevole alle condizioni sopra esposte;"

ARPAT,

con nota del 01.7.2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime parere favorevole condizionato alla richiesta di prescrizioni:

"[...] In considerazione dei chiarimenti forniti sull'insieme del progetto, e sulla base delle valutazioni specifiche per singolo impatto, si ritiene di poter affermare che le integrazioni siano sufficienti per concludere positivamente il procedimento in esame, a condizione che le azioni mitigative indicate nei capitoli specifici siano tradotte in forma prescrittiva in sede di conclusione del procedimento.

In particolare, le prescrizioni specifiche sono così sintetizzabili:

Emissioni in atmosfera

Nel complesso la revisione 2, datata 20.5.2016, del documento "Progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con l'implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata - elaborati di VIA Comune di Viareggio (LU) - Studio meteo diffusionale" chiarisce e rettifica la maggior parte degli elementi che avevano imposto la richiesta integrazioni formulata da ARPAT con il parere datato 18.3.2016. Tuttavia, sia a scopo di maggiore garanzia che a causa della mancata fornitura dei file di controllo dei codici CALMET e CALPUFF, si è ritenuto opportuno effettuare alcune semplici simulazioni di verifica mediante il codice di calcolo SCREEN3 di US-EPA, che fornisce stime conservative delle concentrazioni in aria ambiente. In generale tali verifiche hanno confermato l'accettabilità delle stime di impatto sulla componente atmosfera ottenute dal proponente.

Fase di cantiere: il contributo attribuibile alle attività di cantiere non appare in grado di determinare un peggioramento significativo della qualità dell'aria né tanto meno il superamento degli standard fissati dal D.Lgs. 155/2010, a maggior ragione tenuto conto della modesta durata delle attività (circa un mese) e della reversibilità dell'impatto.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che per la fase di cantiere sia esclusivamente opportuno imporre alcune misure di mitigazione generiche, volte a contenere comunque la diffusione delle polveri:

- collocare i cumuli dei materiali inerti polverulenti eventualmente stoccati nella porzione più lontana ai recettori esterni più prossimi all'impianto (R26, R27, R28, R30);
- disporre la copertura dei materiali inerti polverulenti nella fase di trasporto, in ingresso ed in uscita dall'area di cantiere;

• disporre la bagnatura delle ruote di tutti i mezzi in uscita dall'area di cantiere, prima dell'accesso alla viabilità pubblica (via degli Aceri).

Tali prescrizioni dovrebbero essere parte integrante del capitolato per l'affidamento dei lavori, al fine di garantirne l'esigibilità.

Fase di esercizio – emissione E1 (microturbine): anche considerando i valori “di fondo” di NO₂ e CO, si deve ritenere che l'impatto di tale emissione risulterà assai contenuto, a condizione che siano rispettati i limiti in concentrazione indicati in Tabella 12 dallo stesso proponente (NO_x 18 mg/Nm³, CO 100 mg/Nm³, COV 5 mg/Nm³). Tuttavia dalla Tabella B del presente contributo emerge che con un modesto innalzamento del camino (da 5 m a 10 m) è possibile ottenere un ulteriore contenimento degli effetti di tale emissione (ovvero una diminuzione delle concentrazioni in aria ambiente pari a circa il 30%). Tale misura appare consigliabile tenuto conto delle dimensioni e della prossimità degli edifici in cui è articolato l'impianto, che appaiono tutti in grado di determinare un effetto significativo sugli effluenti emessi da E1 (stante la modesta altezza del camino ipotizzata dal proponente). Perciò, tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Regione Toscana e dell'eventuale presenza di vincoli di tutela paesaggistica, si ritiene che al proponente dovrebbe essere prescritta, nell'ambito delle informazioni e documenti necessari per la successiva fase autorizzativa, la predisposizione di uno studio - eventualmente anche in forma semplificata - in cui sia definita l'altezza ottimale del camino dell'emissione E1 al fine di contenere per quanto possibile l'effetto building downwash presso i recettori più prossimi all'impianto (R26, R27, R28, R30), da sottoporre alla valutazione di ARPAT.

Fase di esercizio – emissione A1 (biofiltro): per quanto riguarda l'impatto dovuto alle emissioni dal biofiltro, in particolare si nota che per H₂S, NH₃ e odori l'impatto appare contenuto. A questo proposito occorre comunque osservare che:

• l'impatto olfattivo stimato è relativo alla sola sezione di impianto inclusa nel progetto sottoposto a procedura di VIA, non essendo incluse nelle simulazioni le altre sezioni dell'impianto complessivo (ovvero dell'insieme delle sezioni gestite da GAIA SpA e SEA RISORSE SpA) che comportano o possono comportare emissioni di natura odorigena;

• l'impatto odorigeno delle emissioni dal biofiltro rimane contenuto nella misura in cui le prestazioni dei sistemi di abbattimento (scrubber ad umido + biofiltro) manterrà i livelli emissivi entro i limiti indicati dal proponente in Tabella 13, presumibilmente grazie alla loro corretta progettazione e manutenzione, al fine di mantenere i parametri di funzionamento degli stessi. Perciò autocontrolli periodici ai sistemi sono certamente da prescrivere nella successiva fase autorizzativa.

Per quanto riguarda il dimensionamento di scrubber e biofiltro nonché le modalità di controllo si rimanda a quanto precisato in:

• Decreto del Ministro dell'Ambiente 29.1.2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”, allegato recante le “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico biologico)” (paragrafo E.2.3 Aspetti tecnici e tecnologici dei presidi ambientali);

• Delibera della G.R. Lombardia n. 7/12764 del 16.4.2003 “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”, con riferimento in particolare ai paragrafi 5.3 e 5.5;

• Delibera della G.R. Lombardia n. n. IX/3018 del 15.2.2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”, con riferimento in particolare all'allegato A, sub-allegato 2;

• ARTA Abruzzo, “Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione”, 20131, con riferimento ai paragrafi 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Ambiente Idrico

In caso di eventuali guasti e conseguenti interruzioni del servizio di depurazione, è obbligatorio comunicarlo tempestivamente agli organi competenti ed, inoltre, in tale intervallo di tempo non dovrà avvenire nessun conferimento di FORSU nell'impianto di trattamento.

Gli scarichi S1 e S2 dovranno essere preventivamente autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. Rumore E' necessario che, dopo la messa in servizio dell'attività della ditta a pieno regime, l'attendibilità delle stime espresse durante l'istruttoria di questo procedimento, sia comprovata da rilievi fonometrici, volti a valutare gli effettivi livelli di rumore ambientale generati. “

Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamento,
con nota del 11.7.2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime parere favorevole
condizionato alla richiesta di prescrizioni:

"[...] Componente Atmosfera:

Per quanto attiene la qualità dell'aria si ritiene che:

- 1. nell'ambito delle opere di cantiere relative alla sua costruzione, vengano messe in campo le necessarie misure di mitigazione e contenimento della polveri diffuse così come previsto nell'allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;*
- 2. debbano essere applicate all'impianto le migliori tecniche disponibili al fine di minimizzarne l'impatto causato dalla emissione sia di NOx che di polveri;*

Componente Rifiuti:

Si ritiene che la ditta debba essere invitata a documentare in maniera puntuale quanto dichiarato circa la conformità dell'area di intervento rispetto ai vincoli di localizzazione previsti dal Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati (PRB) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014. Si rimanda Si rimanda all'Ufficio VIA la valutazione in merito.

Preso atto che per quanto pare di capire la volontà del proponente è quella di trattare tutti i materiali di scavo come rifiuti, si ritiene di dare alcune indicazioni generali da recepire in fase di richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed in particolare:

- qualora si intenda riutilizzare parte dei rifiuti per riempimenti in situ dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione. Si ricorda infatti che ogni attività di stoccaggio o recupero dei rifiuti prodotti, diversa dal deposito temporaneo, rientra nell'ambito della gestione e pertanto dovrà essere preventivamente autorizzata secondo la normativa di settore;*
- relativamente alla fase di cantierizzazione è opportuno che la planimetria riporti le aree di deposito dei rifiuti prodotti con riferimento ai relativi CER.*

Si ricorda inoltre che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;*
- tutti i rifiuti prodotti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs n. 152/2006 per il deposito temporaneo;*
- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il nuovo Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per gli aspetti generali;*
- la L.R. 25/98 e s.m.i prevede che nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).";*

nel successivo contributo pervenuto in data odierna, il Settore prende in esame gli aspetti relativi alla qualità dell'aria, al rumore ed ai rifiuti. Con riferimento ai rifiuti ed in particolare all'allegato 4 al Piano regionale rifiuti e bonifiche suggerisce alcune prescrizioni di approfondimento ai fini dell'autorizzazione.

Autorità Idrica Toscana

con nota del 04-04-2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime parere favorevole
condizionato alla richiesta di prescrizioni:

"[...] Si esprime parere favorevole al progetto per quanto di competenza (compatibilità con il servizio idrico integrato).

Si comunica altresì che qualsiasi modifica delle caratteristiche quali-quantitative delle acque provenienti dalla linea fanghi dovrà essere concordata con GAIA SpA.";

Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela delle Acque

con nota del 23-03-2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime parere favorevole
condizionato alla richiesta di prescrizioni che sia effettuata una corretta gestione delle acque dilavanti e che siano rispettate le disposizioni della normativa in materia di smaltimento delle acque reflue e di gestione delle acque meteoriche ed in particolare quelle relative alle acque meteoriche di dilavamento in fase di

cantiere;

Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli

con nota del 24-03-2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime parere favorevole e suggerisce alcune prescrizioni;

Comune di Massarosa

con note del 04-04-2016 e del 11.7.2016, sulla documentazione depositata dal proponente prende in esame gli aspetti programmatici in materia di rifiuti, gli aspetti emissivi e meteo diffusionali, il traffico indotto e lo svolgimento di una inchiesta pubblica;

SALT SpA

con nota del 04-04-2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime richiesta di chiarimenti circa *la fascia di rispetto* autostradale e ricordando che prima dell'inizio dei lavori si dovrà ottenere l'autorizzazione preventiva da parte di SALT S.p.A. previo benestare del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DGVCA Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova ovvero qualora necessario si dovrà stipulare specifica convenzione con la SALT S.p.A.

Richiede anche un puntuale aggiornamento delle indagini ambientali richieste da Arpat e, per quanto riguarda le emissioni di acque, si specifica che è vietato qualsiasi tipo di versamento o deflusso - acque di prima pioggia comprese - nel fosso di guardia autostradale;

Settore "Tutela della natura e del mare"

con nota del 24-03-2016, sulla documentazione depositata dal proponente, considerate le distanze dell'impianto dai siti Natura 2000, e l'entità degli impatti previsti delle azioni di progetto sulle componenti ambientali "acque superficiali", "componenti naturali", "qualità dell'aria" e "clima acustico" non sia necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale;

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

con nota del 23-03-2016, sulla documentazione depositata dal proponente dichiara che il progetto non risulta difforme dalle disposizioni del PIT-PPR. Ritiene opportuno che nell'ambito della realizzazione del progetto, riqualificare gli spazi esterni del lotto e la percezione dei volumi nuovi e di quelli esistenti in modo da valorizzare la percezione dell'area;

Azienda USL 12 Viareggio Dipartimento di Prevenzione

con nota del 11-04-2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime parere positivo per quanto concerne gli aspetti di competenza;

Autorità di Bacino del Serchio

con nota del 24-03-2016, sulla documentazione depositata dal proponente formula alcune indicazioni per quanto concerne aspetti di competenza;

Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche

con nota del 24-03-2016, sulla documentazione depositata dal proponente formula indicazioni per la successiva procedura di autorizzazione;

Settore Forestazione e Usi Civici

con nota del 18-03-2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime parere positivo per quanto concerne gli aspetti di competenza; con successivo contributo del 22.9.2016 conferma il precedente;

Settore Programmazione Viabilità di Interesse Regionale

con nota del 14-03-2016, sulla documentazione depositata dal proponente non rileva elementi di particolare rilevanza da segnalare per quanto concerne gli aspetti di competenza; analogamente si esprime nel contributo del 12.9.2016;

Settore Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole
con nota del 17-03-2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime parere positivo per quanto concerne gli aspetti di competenza;

ATO rifiuti Toscana Costa

con nota del 04-04-2016, sulla documentazione depositata dal proponente esprime quanto riportato nel Piano Straordinario approvato dall'assemblea di ATO del 06.07.2015, il progetto anche se parte del perimetro di affidamento può essere utile al raggiungimento degli obiettivi del Piano;

RILEVATO che, in merito al suddetto parere del Comune di Massarosa

l'ammontare e le modalità di ripartizione della tariffa gestione dei rifiuti non sono aspetti pertinenti ai procedimenti in materia di VIA;

in merito alle emissioni in atmosfera, allo studio meteo-diffusionale ed alle relative ed eventuali conseguenze in termini di salute pubblica, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori da ARPAT, dal competente Settore regionale e dalla competente Azienda Sanitaria, i quali non evidenziano elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame;

per quanto riguarda il traffico indotto dei mezzi pesanti sulla Via comunale Poggio alle Viti (Comune di Massarosa), l'aumento del traffico sulla Via Poggio alle Viti è limitato ad un massimo di 5 mezzi con portata di 75 q.li e un massimo di un mezzo motrice e rimorchio al giorno;

in merito allo svolgimento della inchiesta pubblica, si rileva che la relativa indizione è una facoltà per l'autorità competente; nell'ambito del presente procedimento, con nota del Settore VIA n. 15401 del 21.4.2016, inviata anche al Comune di Massarosa, è stata motivata la scelta di non indire l'inchiesta pubblica, tenuto conto che non è pervenuta agli atti alcuna osservazione da parte del pubblico;

PRESO altresì **ATTO** che

secondo quanto previsto dall'art. 56 comma 2 della L.R. 10/2010, qualora le Amministrazioni interessate non si siano espresse nei termini previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'Autorità competente procede comunque con la pronuncia di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO quanto segue, con riferimento alla documentazione depositata dal proponente, ai pareri e contributi pervenuti dalle Amministrazioni interessate e dagli altri Soggetti interessati:

per quanto riguarda la documentazione presentata in formato digitale dal proponente il 12.01.2016, non è risultata completa dal punto di vista formale, il Settore VIA con specifica nota ha chiesto di presentare in formato digitale, le parti della documentazione mancanti e alcuni elaborati grafici evidenziati nella suddetta nota ed ha disposto che dell'avvenuto deposito della documentazione di cui sopra dovesse essere dato avviso su un quotidiano con diffusione nei due Comuni interessati dal progetto in esame, avviso poi pubblicato dal proponente in data 22.1.2016. Pertanto il pubblico ha avuto a disposizione, per la presentazione di eventuali osservazioni un periodo della durata di 60 giorni a partire dall'avviso pubblicato il 12.1.2016 ed un periodo di 60 giorni a partire dall'avviso pubblicato il 22.1.2016, per quanto riguarda anche la documentazione grafica e tabellare depositata il 22.1.2016;

il progetto in esame consiste in un revamping dei trattamenti nella linea fanghi del depuratore di Viareggio, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di razionalizzare la linea stessa di trattamento fanghi tramite l'introduzione del processo di co-digestione anaerobica dei fanghi e della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la valorizzazione del biogas prodotto.

Lo stato di progetto prevede che la linea fanghi venga integrata/trasformata, con una filiera di processo così

articolata:

I fanghi di supero biologico derivanti dalla linea acque, vengono in parte ispessiti dinamicamente (ispessimento meccanico) ed inviati ad una vasca di continuità (preispessitore lato monti) ed in parte vengono utilizzati per la miscelazione con la FORSU selezionata e triturata. Per la diluizione della FORSU triturata si potrà anche utilizzare acqua (di lavaggio o di rete). La miscela di fanghi e forsu ed il fango in uscita dall'ispessitore dinamico vengono introdotti all'interno dell'altro ispessitore (ispessitore lato mare) dal quale poi vengono alimentati i digestori.

La FORSU viene selezionata con filiera di processo dedicata sino alla formazione di un prodotto di dissipazione secondaria che viene immagazzinato in serbatoi di miscelazione in cui convergono i fanghi di supero biologici non ispessiti e/o le acque di lavaggio dell'area FORSU stessa.

La digestione anaerobica verrà garantita dall'utilizzo di due digestori anaerobici del volume di 3000 e 1500 m³, rispettivamente. Questi potranno funzionare sia in parallelo che in serie.

Il biogas prodotto verrà inviato, dopo desolforazione e deumidificazione, a gruppi di co-generazione, ottenendo sia il calore necessario per il mantenimento delle condizioni termiche necessarie al funzionamento del processo di digestione anaerobica nei due digestori e di altri servizi, sia una produzione di energia elettrica da utilizzare in impianto o immettere nella rete nazionale. Entrambi i digestori saranno dotati di sistemi on-line per la determinazione della portata e della percentuale di metano del biogas prodotto.

I fanghi digeriti verranno inviati al post-ispessitore, che funzionerà in continuo. Qui si produce un surnatante che viene inviato ad un bacino destinato alla raccolta ed equalizzazione dei surnatanti e poi rilanciato in testa impianto. I fanghi ispessiti verranno accumulati in apposito serbatoio; in tal modo si disporrà di una riserva di fango dalle caratteristiche costanti con cui alimentare la disidratazione assicurando così prestazioni elevate nella fase di disidratazione.

La disidratazione verrà condotta in estrattore centrifugo ed i surnatanti prodotti verranno inviati alla vasca di accumulo surnatanti, da qui dosati in continuo in testa alla linea acque.

per quanto riguarda le alternative di localizzazione per il progetto in esame, per sua natura, comporterebbe la realizzazione di una serie di opere civili e tecnologiche che renderebbero insostenibile l'investimento sia dal punto di vista di impatti ambientali che dal punto di vista economico oltre a generare un flusso incrementale di traffico indotto per il trasporto della FORSU verso un sito che sarebbe più lontano dall'area urbana di Viareggio;

per quanto riguarda l'alternativa strategica il proponente evidenzia che allo stato attuale non si hanno alternative strategiche che consentano di prevenire la domanda se non cercando di minimizzare il più possibile la produzione generale dei rifiuti, ottenibile solo nel lungo termine con politiche sociali ed educative lontane dal sistema attuale. In ogni caso non sarà possibile prevenire la domanda all'origine annullandone la produzione. Ai fini della sostenibilità ambientale viene auspicata una massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dell'inserimento dei prodotti della differenziazione in un circuito che li veda più come risorse che come un aggravio della risorsa ambiente;

per quanto riguarda l'alternativa di processo potrebbe essere quella della costruzione di un impianto di compostaggio della forsu per la digestione aerobica dell'organico ma, considerando che: l'impianto di progetto è già in gran parte esistente, è funzionalmente integrato negli impianti limitrofi e occupa volumi già impegnati in analoghe attività a servizio della comunità, l'alternativa della realizzazione ex novo di un trattamento del rifiuto organico tipo compostaggio è da considerarsi escludibile per evidenti vantaggi di carattere ambientale. I nuovi apporti di materiale organico permettono inoltre una gestione più efficace dei fanghi di depurazione che nella miscela con la forsu risultano più "digeribili" di quanto permettano attualmente le quantità e qualità dei fanghi di supero da depurazione. D'altra parte queste considerazioni sono già state fatte in sede di pianificazione Regionale quando all'interno del Piano Straordinario dell'ATO Toscana Costa la soluzione del trattamento mediante compostaggio non è stata prevista mentre lo è il progetto di codigestione di fanghi e forsu. Per quanto riguarda il Sistema a Sequenza SBR, esso è stato scelto tra le alternative tecnologiche possibili (impianto a fanghi attivi del tipo MLE, sistemi a biomassa adesa a letto fisso o mobile —MBBR—, sistemi a membrana —MBR—) tenendo in considerazione: la tipologia

di refluo, le caratteristiche dell'attività produttiva che lo genera e le esigenze funzionali con riguardo alla economicità, alla semplicità di gestione nonché alla minimizzazione dell'occupazione di aree;

il depuratore comunale di Viareggio è situato in località Migliarina, vicino al confine con il Comune di Massarosa in un'area compresa tra: l'autostrada A12, via degli Eucalipti a sud, il Fosso Poggio delle Viti (che fiancheggia via Poggio delle Viti e corrisponde al confine con il comune di Massarosa) e il fosso Farabola.

Le aree contigue, sono interessate da attività di autodemolizione, da aree di deposito di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, da aree a servizio di attrezzature del Consorzio di Bonifica e da attività di coltivazione floricole e di piante ornamentali;

dal punto di vista della qualità dell'aria, la documentazione presentata dal proponente evidenzia conformità ai limiti di soglia dei valori ricavati da simulazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, la non rilevanza dei ratei di emissione attesi e la reversibilità degli effetti. Tuttavia, a livello cautelativo, con riferimento alla progettazione esecutiva si ritiene opportuno che la documentazione presentata sia dettagliata per quanto riguarda la produzione di polveri, come riportato nel quadro prescrittivo conclusivo;

per quanto riguarda la tutela della risorsa idrica, la rete presente nell'area limitrofa all'impianto è costituita principalmente da corpi idrici secondari, essenzialmente fossi: Fosso Sassana e Farabola, che scorre a nord dell'area in oggetto, confluenso nel canale di Burlamacca, Fosso di Divisione e il fosso di Poggio delle Viti a est dell'area dell'impianto.

Tali corsi d'acqua rientrano nel bacino del lago di Massaciuccoli, che è individuato dalla Regione Toscana come corpo idrico significativo.

Il lago di Massaciuccoli si trova tra la provincia di Lucca e quella di Pisa, dista dal mare circa 3 km ed è caratterizzato da un'importante zona umida e da una zona ormai bonificata. Le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche del comprensorio ne hanno permesso l'introduzione nelle liste della convenzione di Ramsar. Lo stesso territorio è classificato inoltre come *Sito di Importanza Comunitaria* (SIC) ai sensi della direttiva n. 92/43 CEE e *Zona a Protezione Speciale* (ZPS) ai sensi della direttiva uccelli. La Regione Toscana ha individuato il lago come area sensibile ed il bacino del lago di Massaciuccoli come area vulnerabile ai nitrati.

Nella fase d'esercizio dell'intero impianto di codigestione si genereranno due flussi di scarico costituiti dal surnatante ovvero la frazione liquida di risulta dalla sedimentazione del fango/digestato.

Il primo scarico in pubblica fognatura, ovvero in testa alla linea acque di Gaia, e denominato S1 è quello del surnatante generato nelle operazioni di ispessimento dinamico del fango di supero proveniente dalle vasche di ossidazione, di portata pari al quantitativo totale decurtato di quello necessario alla miscelazione con la forsu.

Il secondo scarico in pubblica fognatura, ovvero in testa alla linea acque di Gaia, e denominato S2 è quello costituito dal surnatante, previo opportuno trattamento, proveniente dalla sezione di post ispessimento e disidratazione finale del digestato. L'effluente dell'impianto di depurazione GAIA Spa è scaricato nell'adiacente canale di bonifica Fosso Farabola.

Le acque meteoriche ricadenti sull'intera area della linea fanghi di gestione Sea Risorse SpA, vengono raccolte e convogliate tramite rete di fognatura esistente verso la linea acque per il successivo trattamento.

Le acque dilavanti la copertura della nuova struttura per il pretrattamento della forsu, essendo di fatto classificabili come non contaminate (AMDNC) verranno convogliate direttamente nel fosso di scolo presente vicino al capannone stesso.

In conclusione, la realizzazione del pretrattamento forsu ed il revamping dell'impianto, non comporteranno secondo il proponente un aggravio né in termini idraulici né di carico inquinante (essendo le nuove attività di progetto inserite all'interno del capannone e quindi non interessate da dilavamento meteorico) per la linea acque di Gaia Spa;

RILEVATO che in merito al Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati (PRB), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, ed in particolare rispetto ai criteri di localizzazione di cui all'allegato 4 al PRB, in relazione ai quali il proponente in data 22.08.2016, ha depositato uno specifico

elaborato, è stato acquisito uno specifico contributo del Settore regionale competente (in data odierna). Il contributo è favorevole con prescrizioni, recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente Parere;

VISTO che:

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente nonché i pareri ed i contributi tecnici, pervenuti nel corso dell'istruttoria;

che è stato preso in considerazione il progetto in esame e che ne sono stati analizzati gli impatti dovuti alla sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

RITENUTO OPPORTUNO

che ai sensi dell'art. 58 comma 2 della L.R. 10/2010, la pronuncia di compatibilità ambientale coordini tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in esame;

che il sopra citato coordinamento si realizza attraverso il recepimento da parte del proponente, nella successiva fase di progettazione, delle prescrizioni indicate a conclusione del presente atto e attraverso l'esame delle raccomandazioni ivi riportate;

DATO ATTO

che i provvedimenti ambientali di cui al capoverso precedente, individuati durante l'istruttoria, sono i seguenti:

- autorizzazione trattamento rifiuti;
- concessione di competenza del Consorzio di Bonifica;
- parere della Autorità di Bacino del Fiume Serchio, con riferimento al vigente Piano di Bacino;

RITENUTO

che, per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio nonché le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,

DECIDE
di proporre alla Giunta Regionale

A) di esprimere, ai sensi dell'art.57 della L.R.10/2010, pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di adeguamento della linea fanghi del depuratore comunale di Viareggio, con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi di supero e forsu da raccolta differenziata, in Comune di Viareggio (LU), proposto da Sea Risorse S.p.A., per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni di seguito indicate, fermo restando che:

- il proponente nell'ambito dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

1. Ai fini della richiesta, da parte del proponente, della autorizzazione sulla base dell'adeguamento della progettazione definitiva ovvero della progettazione esecutiva:

a. devono essere presentati elaborati di approfondimento che:

- definiscano nel dettaglio l'installazione impiantistica che costituisce la sezione di trattamento dei rifiuti, con distinzione da quella di trattamento delle acque;
- indichino le interconnessioni, i piping e i sistemi di separazione esistenti e previsti tra le due installazioni impiantistiche (sezione trattamento fanghi e sezione trattamento acque);
- indichino i rapporti contrattuali esistenti tra i soggetti gestori delle due installazioni impiantistiche, definiscono gli obblighi di gestione degli input e output impiantistici relativi alle interconnessioni esistenti e previste tra le due sezioni;

b. deve essere prevista nel dettaglio una procedura gestionale in grado di fare fronte adeguatamente ai guasti tecnici e interruzioni che possono verificarsi nelle due sezioni impiantistiche, con particolare riferimento al periodo estivo di massimo carico dell'impianto senza, per quanto possibile, arrestare il processo depurativo;

c. deve essere presentata una analisi della nuova configurazione impiantistica allo stato di progetto che prevede due distinte installazioni, con analisi di tutte le operazioni gestionali svolte dall'impianto di trattamento fanghi, ai fini del suo corretto inquadramento autorizzativo;

d. gli elaborati progettuali dovranno prevedere:

- lo scarico S1 costituito da solo surnatante di solo fango;
- se lo scarico S2 non dovesse rispettare i previsti valori limite, l'effluente deve essere estratto con autobotti e trasportato in impianti esterni;
- la immissione diretta nella linea fanghi dei bottini in ingresso;

e. nell'ambito delle opere di cantiere relative alla costruzione dell'impianto in esame, devono essere messe in atto le necessarie misure di mitigazione e contenimento della polveri diffuse così come previsto nell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;

f. devono essere applicate all'impianto le migliori tecniche disponibili al fine di minimizzarne l'impatto causato dalla emissione sia di NOx che di polveri;

g. dato atto di quanto presentato dal proponente nella documentazione integrativa in merito allo studio meteo diffusionale, per la fase di cantiere, si prescrivono le seguenti misure di mitigazione, volte a contenere comunque la diffusione delle polveri:

- collocare i cumuli dei materiali inerti polverulenti eventualmente stoccati nella porzione più lontana ai recettori esterni più prossimi all'impianto;
- disporre la copertura dei materiali inerti polverulenti nella fase di trasporto, in ingresso ed in uscita dall'area di cantiere;
- disporre la bagnatura delle ruote di tutti i mezzi in uscita dall'area di cantiere, prima dell'accesso alla viabilità pubblica (via degli Aceri).

Tali prescrizioni devono essere parte integrante del capitolato per l'affidamento dei lavori, al fine di garantirne l'esigibilità;

h. per la fase di esercizio si ricordano i limiti in concentrazione indicati in Tabella 12 dallo stesso proponente (NOx 18 mg/Nm³, CO 100 mg/Nm³, COV 5 mg/Nm³). Tuttavia dal contributo acquisito da ARPAT emerge che con un modesto innalzamento del camino (da 5 m a 10 m) è possibile ottenere un ulteriore contenimento degli effetti di tale emissione (ovvero una diminuzione delle concentrazioni in aria ambiente pari a circa il 30%). Tale misura appare consigliabile tenuto conto delle dimensioni e della prossimità degli edifici in cui è articolato l'impianto, che appaiono tutti in grado di determinare un effetto significativo sugli effluenti emessi da E1 (stante la modesta altezza del camino ipotizzata dal proponente). Perciò si prescrive al proponente la predisposizione di uno studio di approfondimento, in cui sia definita l'altezza ottimale del camino dell'emissione E1 al fine di contenere per quanto possibile l'effetto building

downwash presso i recettori più prossimi all'impianto (R26, R27, R28, R30), da sottoporre alla valutazione anche di ARPAT;

k. per quanto riguarda la fase di esercizio – emissione A1 (biofiltro), l'impatto odorigeno delle emissioni dal biofiltro rimane contenuto nella misura in cui le prestazioni dei sistemi di abbattimento (scrubber ad umido + biofiltro) manterrà i livelli emissivi entro i limiti indicati dal proponente in Tabella 13, presumibilmente grazie alla loro corretta progettazione e manutenzione, al fine di mantenere i parametri di funzionamento degli stessi: a tal fine si prescrivono autocontrolli periodici ai sistemi. Per quanto riguarda il dimensionamento di scrubber e biofiltro nonché le modalità di controllo si ricorda a quanto precisato nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 29.1.2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59", allegato recante le "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico biologico)" (paragrafo E.2.3 Aspetti tecnici e tecnologici dei presidi ambientali). Si raccomanda di prendere in esame le indicazioni di cui alla Delibera della G.R. Lombardia n. 7/12764 del 16.4.2003 "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost", con riferimento in particolare ai paragrafi 5.3 e 5.5; nonché di cui alla Delibera della G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15.2.2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", con riferimento in particolare all'allegato A, sub-allegato 2; nonché di cui ad ARPA Abruzzo, "Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione", 2013, con riferimento ai paragrafi 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4;

i. come indicato dal Comune di Massarosa, deve essere previsto uno o più punti di campionamento della qualità dell'aria allo stato attuale, da controllare durante l'esercizio dell'impianto;

l. si ricorda la necessità che in fase di cantiere sia effettuata una corretta gestione delle acque dilavanti e che siano rispettate le disposizioni della normativa in materia di smaltimento delle acque reflue e di gestione delle acque meteoriche ed in particolare quelle relative alle acque meteoriche di dilavamento di cui alla LR 20/2006 ed al relativo regolamento di attuazione n. 46R/2008 s.m.i.;

m. in relazione a quanto riportato nel SIA, per quanto riguarda le acque sotterranee, nel capitolo riguardante le opere di Progetto, non è ancora stata decisa la tipologia delle fondazioni del capannone in cui sarà depositata la FORSU e che questa verrà decisa in fase di progettazione esecutiva una volta note le caratteristiche geotecniche dei terreni: a tal proposito qualora verranno realizzate fondazioni, che comporteranno la necessità di emungimenti per abbattere la falda, si ritiene necessario concordare anche con ARPAT i parametri da ricercare;

n. si ricorda che in caso di eventuali guasti e conseguenti interruzioni del servizio di depurazione, è obbligatorio comunicarlo tempestivamente agli organi competenti ed, inoltre, in tale intervallo di tempo non dovrà avvenire nessun conferimento di FORSU nell'impianto di trattamento;

o. gli scarichi S1 e S2 dovranno essere preventivamente autorizzati allo scarico in pubblica fognatura;

p. con riferimento al rumore, deve essere previsto che, dopo la messa in servizio dell'attività in esame a pieno regime, l'attendibilità delle stime espresse durante l'istruttoria di questo procedimento, sia comprovata da rilievi fonometrici, volti a valutare gli effettivi livelli di rumore ambientale generati, con le modalità indicate nel contributo in data 27.9.2016 del Settore servizi pubblici locali energia inquinamenti;

q. preso atto che la volontà del proponente è quella di trattare tutti i materiali di scavo come rifiuti, si ricorda che:

- qualora si intenda riutilizzare parte dei rifiuti per riempimenti in situ dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione. Ogni attività di stoccaggio o recupero dei rifiuti prodotti, diversa dal deposito

temporaneo, rientra nell'ambito della gestione e pertanto dovrà essere preventivamente autorizzata secondo la normativa di settore;

- relativamente alla fase di cantierizzazione è opportuno che la planimetria riporti le aree di deposito dei rifiuti prodotti con riferimento ai relativi CER;

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;

- tutti i rifiuti prodotti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs n. 152/2006 per il deposito temporaneo;

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il nuovo Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per gli aspetti generali;

- la L.R. 25/1998 prevede che nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7);

r. come segnalato dalla competente AATO rifiuti si ricorda quanto previsto dal Piano straordinario di ambito approvato il 6.7.2015, con particolare riferimento al punto 4.3.3, relativo all'impianto in esame;

s. con riferimento al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, devono essere effettuati gli approfondimenti segnalati dal competente Settore regionale e riportati nel contributo del Settore servizi pubblici locali energia e inquinamenti.

2. Si raccomanda al proponente, in accordo con il Comune di Viareggio, di prevedere un accesso alternativo all'impianto attraverso il completamento della strada da Via della Migliarina, al fine di ridurre il traffico di mezzi pesanti sulla attuale strada di accesso.

3. Si ricorda che ai sensi della vigente normativa in materia di polizia idraulica e di bonifica, le opere seguenti: realizzazione di un capannone per il trattamento frazione organica; realizzazione di struttura denominata scrubber umido (aspiratore arie esauste); realizzazione di struttura denominata biofiltro; dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 5,00 metri lineari rispetto ai cigli del fosso Divisorio Cenami; a tal proposito prima dell'inizio dei lavori la Soc. Sea Risorse Spa deve far pervenire al Consorzio di bonifica la richiesta formale di nulla osta al fine di verificare nel dettaglio la conformità del progetto alle norme di Polizia di bonifica.

4. Si ricorda che ai sensi della vigente normativa in materia di polizia idraulica e di bonifica, per la realizzazione dei lavori delle opere seguenti: scarico di acque meteoriche (AMDNC) nel fosso consortile provenienti dalla copertura del capannone per il trattamento frazione organica; realizzazione di attraversamenti superiori o sub-alveo del fosso consortile, mediante condotte per liquidi al depuratore o di cavi elettrici necessari per l'alimentazione per la gestione della sezione fanghi; la Soc. Sea Risorse Spa deve ottenere formale concessione da parte del Consorzio di bonifica, con apposito disciplinare contenente le condizioni tecniche/amministrative che dovranno rispettare tali interferenze; a tal proposito prima dell'inizio dei lavori la Soc. Sea Risorse Spa dovrà far pervenire al Consorzio la richiesta formale di concessione precaria per tali interferenze.

5. Ai fini della mitigazione ambientale, paesistica e territoriale, si raccomanda al proponente, fatte salve le esigenze di sicurezza e quelle derivanti dalle norme tecniche di settore:

a. nell'ambito della realizzazione del progetto, di riqualificare gli spazi esterni del lotto e la percezione dei volumi nuovi e di quelli esistenti, in modo tale da creare una polarità percettiva di valore;

b. la colorazione di tutti gli impianti ed attrezzature principali, o comunque visivamente più rilevanti (quali: vasche, contenitori, reattori, estese linee di tubazioni e simili) con verde scuro (tipo codice RAL 6014); parimenti al precedente punto, ove tecnicamente possibile, la medesima colorazione verde scuro per le finiture esterne dei manufatti e volumi tecnici previsti;

c. la piantumazione di filare di alberature di alto fusto di tipo a prevalente portamento colonnare (quali pioppo cipressino o simile), nel numero di almeno un esemplare ogni 3-4 metri lineari, sui lati: sud-ovest (confine verso autostrada), sud-sud-est (limite verso aree private con campi, orti e insediamento rado), est-sud-est (confine con Via degli Eucalipti);

d. la conservazione/mantenimento ed implementazione di siepi lineari continue di specie autoctone ruderali, anche spontanee, sui lati: sud-est (confine con Fosso Percolatore), sud-sud-est (limite verso aree private con campi, orti e insediamento rado); mantenimento e conservazione di fasce di terreno naturale a prato spontaneo autoctono, eventualmente cespugliato, nelle seguenti posizioni ed estensioni: al di sotto del filare alberato sul lato sud-ovest (confine autostrada) per una larghezza media di circa 5 metri, presso la siepe sul lato sud-est (confine fosso) per una profondità di almeno circa 3 metri, presso il filare alberato e siepe sul lato sud-sud-est (limite aree private) per una profondità di circa 5 metri, al di sotto del filare alberato sul lato est-sud-est (confine Via degli Eucalipti) per una larghezza media di circa 5 metri.

6. Si ricorda quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela delle infrastrutture stradali, con riferimento alla autostrada A12 ed alle relative fasce di rispetto, nonché in materia di acquisizione, prima dell'avvio dei lavori, del parere del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con SALT Spa.

7. Preliminarmente o contestualmente ai lavori di realizzazione delle opere previste dal progetto in esame (a seconda del momento previsto dalla vigente pianificazione di bacino) deve essere ottemperato a quanto prescritto dalla Autorità di Bacino del Fiume Serchio nell'ambito del documento prot. n. 109718 del 24.03.2016 e deve essere acquisito il parere della medesima, nei casi ivi previsti.

8. deve essere ottemperato a quanto richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nella nota n.345123 del 30/08/2016, nei termini ivi indicati.

B) di individuare il Settore regionale autorizzante quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla precedente lettera A), fatto salvo quanto indicato nelle singole prescrizioni e con il supporto dei Soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

C) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

D) di trasmettere al proponente ed al Settore regionale autorizzante i pareri ed i contributi acquisiti dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dal Settore Regionale Servizi pubblici locali energia e inquinamenti, per quanto indicato in premessa.

Non essendovi null'altro da discutere, il presidente conclude i lavori e chiude la riunione alle ore 12,15.

Firenze, 27.9.2016

Il Presidente
(Arch. Carla Chiodini)
FIRMATO

Da "regionetoscana@postacert.toscana.it" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

A "searisorseamm@pec.it" <searisorseamm@pec.it>

Data mercoledì 19 ottobre 2016 - 13:21

**Notifica Delibera Regionale n.965 del 11/ 10/ 2016 di conclusione del procedimento,
proposto da SEA Risorse S.p.a. Provvedimento conclusivo.**

[E1_Protocollo_RegioneToscana_AOOGRT_0421500_2016-10-19_searisorseamm@pec.it]

Regione Toscana predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale.

Per aprire i file firmati digitalmente in formato P7M è possibile usare uno dei software gratuiti (Dike, ArubaSign) indicati dall'Agenzia per l'Italia digitale alla pagina:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

Nel caso in cui per aprire la PEC venga usato Thunderbird per vedere i documenti firmati digitalmente allegati, si deve verificare che sia disattivato il controllo sui file P7M.

Allegato(i)

Segnatura.xml (2 Kb)

263142.PDF.P7M (109 Kb)